



GRUPPO CONSILIARE
LEGA CAMPANIA

Prot. n° 92 del 30/03/2021

Al Presidente del Consiglio Regionale
della Campania
Dott. Gennaro Oliviero

OGGETTO: Trasmissione Interrogazione.

Si trasmette con la presente, per gli adempimenti consequenziali, l'Interrogazione redatta ai sensi dell'art.124 del R.I. del Consiglio, a firma dello scrivente **Consigliere Regionale Avv. Gianpiero ZINZI**, recante ad oggetto: *<<Chiarimenti urgenti circa il mancato avvio dei procedimenti di stabilizzazione dei contratti di lavoro flessibili e in somministrazione presso l'AORN "S. Anna e S. Sebastiano" di Caserta>>*.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE
Avv. Gianpiero Zinzi



GRUPPO CONSILIARE
LEGA CAMPANIA

Attività ispettiva
Reg. Gen. n.179/1/XI Legislatura

Al Presidente della Giunta Regionale
della Campania con delega alla Sanità
On.le Vincenzo De Luca

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA ai sensi dell'art.124 del Regolamento del Consiglio Regionale della Campania, a firma del Consigliere Avv. Gianpiero ZINZI, avente a oggetto <<*Chiarimenti urgenti circa il mancato avvio dei procedimenti di stabilizzazione dei contratti di lavoro flessibili e in somministrazione presso l'AORN "S. Anna e S. Sebastiano" di Caserta*>>.

PREMESSO CHE

Il 23/3/18 è stato firmato dal D.G. per la Tutela della Salute e il Coordinamento del SSR Campania l'atto di ricognizione del personale, ai sensi del D.Lgs. n. 75/2017, art. 20, commi 1 e 2;

Con nota Circolare prot. n. 0455915 del 13 luglio 2018, la Direzione Generale per la Tutela della salute ed il coordinamento con il SSR presso la Giunta Regionale ha dettato le linee guida in materia di stabilizzazione del personale precario per il triennio 2018/2020 presso le Aziende del S.S.R. della Campania successivamente al Dlgs 75/2017.

RILEVATO CHE

I richiami operati dalla normativa vigente ai contratti di lavoro flessibile nel Servizio Sanitario Regionale sono riferiti **a tutte le forme di rapporto lavorativo**, come ben chiarito dal precedente D.Lgs n. 165/01 che, all'art. 36 (così come integrato e modificato dall'Art. 9 del F.gs. n. 75/2017), nello specifico asserisce che <<*Le amministrazioni pubbliche possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, contratti di formazione e lavoro e contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato ... nei limiti e con le modalità in cui se ne preveda l'applicazione nelle Amministrazioni Pubbliche*>>.

CONSIDERATO CHE

Sebbene i lavoratori somministrati non possano essere considerati pubblici dipendenti, il servizio prestato dal lavoratore somministrato presso una pubblica amministrazione **può senz'altro essere considerato quale servizio utile ai fini della maturazione delle 36 mensilità di servizio necessarie per accedere alle procedure di stabilizzazione;**



GRUPPO CONSILIARE
LEGA CAMPANIA

Tale questione è stata ripetutamente posta dal sottoscritto con numerose interrogazioni e, in risposta ad una delle tante, la DG Regionale in data 1/6/2018 ha perentoriamente risposto che:

In merito a quanto richiesto con l'interrogazione di cui all'oggetto si allega la nota prot 348818 del 31/05/2018 a cui ci si riporta integralmente.

Inoltre in riferimento al servizio prestato dal lavoratore somministrato presso una pubblica amministrazione si rappresenta che dal processo relativo alla stabilizzazione del personale precario è escluso il personale con contratto di lavoro somministrato punto 3.2.1 della Circolare del Ministro per la Semplificazione e la pubblica amministrazione n. 3/2017.

RITENUTO CHE

L'Azienda Ospedaliera di Caserta aveva avviato in data 12/03/2020, su invito della Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Servizio Sanitario Regionale della Campania di cui alla nota prot. 11992 del 9/1/2020, proprio al fine di individuare i soggetti *".....in possesso dei requisiti di cui all'art. 20, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 75/2017, tenendo conto dei nuovi termini dettati dall'art. 1 comma 466 L. 160 del 27 dicembre 2019, dall'art. 1, comma 1 D.L. n. 162/2019, convertito con modificazioni dalla legge 28/02/2020 n. 8...."*

Successivamente, in data 7/12/2020, la DG Regionale aveva confermato l'orientamento, nonostante le intervenute pronunce di segno contrario da parte dei Giudici Amministrativi;

I circa 70 lavoratori somministrati rimasti in servizio, in virtù della loro storia lavorativa ultradecennale presso l'Azienda, sono in possesso dei requisiti previsti dall'art. 20 – comma 2 – del DLGS 75/2017 (la cui efficacia applicativa è stata prorogata dapprima con l'art. 1 comma 466 della L. 160/2019 e, poi, dall'art. 1 comma 1 del D.L. 162/2019, convertito dalla L. 8/2020), in combinato disposto con il successivo comma 10 e l'art. 1 – comma 543 – della L. 208/2015, per ottenere la stabilizzazione alle dipendenze dell'AORN "S. Anna e S. Sebastiano" di Caserta;

MA, CHE l'Azienda de qua, con delibera del Commissario Straordinario n. 385 del 10/04/2020, pubblicava le risultanze dell'indagine ed escludendo i somministrati in quanto erroneamente ritenuti sprovvisti dei requisiti di cui all'art. 20 – comma 2 – del D.LGS 75/2017.

PRESO ATTO CHE

Gli esclusi impugnavano innanzi al TAR Campania, la indicata deliberazione del Commissario Straordinario dell'Azienda Ospedaliera nella parte in cui, nell'elenco dei non ammessi alla procedura di stabilizzazione di cui all'allegato n. 1, includeva i loro nominativi, evidenziandone la palese illegittimità e contrarietà a tutte le disposizioni sopra citate **e chiedevano di accertare il loro diritto a partecipare alla procedura di stabilizzazione del personale precario avviata con l'avviso di indagine conoscitiva pubblicato in data 12/03/2020 sull'albo pretorio dell'Azienda, perché titolari di validi requisiti di ammissione.**



GRUPPO CONSILIARE
LEGA CAMPANIA

E, CHE l'intervenuta Ordinanza del Consiglio di Stato pubblicata in data il 22/05/2020 che accoglieva **l'istanza di un gruppo di lavoratori "flessibili"** aprendo uno scenario nuovo che si rifletteva direttamente sui processi di stabilizzazione del personale precario e allargando la platea degli aventi diritto anche ai somministrati;

La riconosciuta applicabilità dell'art. 1, comma 543, della L. 208/2015 offra anche al personale precario in possesso di determinati requisiti di servizio la possibilità di **prendere parte ai procedimenti di stabilizzazione del personale precario;**

La pronuncia del Consiglio di Stato non abbia fatto altro che **riconoscere al lavoro somministrato la caratteristica di contratto flessibile, equiparandolo così alle altre forme individuate** quali il lavoro a tempo determinato, le collaborazioni coordinate e i rapporti convenzionali.

EVIDENZIATO CHE

il Consiglio di Stato, con ordinanza cautelare n. 6335 del 30/10/2020, alla quale sono seguite ulteriori pronunce cautelari di identico tenore, ha ordinato all'Azienda Ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta di ammettere gli istanti alla procedura di stabilizzazione in questione;

E Che, ad oggi, l'Azienda Ospedaliera non ha avviato alcuna procedura di stabilizzazione per il personale in questione;

TUTTO CIO' RAPPRESENTATO

Il sottoscritto Consigliere Regionale

INTERROGA

Il Presidente della Giunta Regionale per chiedere chiarimenti urgenti circa il mancato avvio dei procedimenti di stabilizzazione dei contratti di lavoro flessibili e in somministrazione presso l'AORN "S. Anna e S. Sebastiano" di Caserta.

Si richiede risposta scritta in termini di Regolamento Interno.

IL PRESIDENTE
Avv. Gianpiero Zinzi